

CORSO DI FORMAZIONE PER GESTORI DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Fondazione dell'Avvocatura Torinese Fulvio Croce

1° Incontro

Torino, Martedì 2 Ottobre 2018

Relazione a cura di Patrizia Goffi
Commercialista

L'OCC e IL GESTORE DELLA CRISI

OCC (Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento)

L'OCC è una istituzione, imparziale ed indipendente, che fornisce informazioni sul sovraindebitamento, valuta le richieste di chi vuole attivare la procedura e, attraverso il Referente, nomina i Gestori delle crisi.

IL GESTORE DELLA CRISI

Tale definizione è, in realtà, una novità introdotta dal Decreto Ministeriale n. 202/2014 in quanto la Legge n. 3/2012 non definisce mai colui che in prima persona porta avanti la procedura; viene sempre evidenziato il lavoro dell'OCC.

Nel Decreto Ministeriale 202/2014, recante i requisiti di iscrizione al Registro degli Organismi ai sensi della L. 3/2012, il Gestore della crisi è definito come: *“la persona fisica che, individualmente o collegialmente, svolge la prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore”*, trovandosi a compiere contemporaneamente attività di consulente legale e finanziario del debitore, ausiliario del Giudice e di garanzia nei confronti dei terzi in generale e dei creditori in particolare.

Il Gestore della crisi è designato dal Referente dell'Organismo (quando questo è presente sul territorio), mentre nel caso di nomina Giudiziale dell'Organismo, il Gestore della crisi coincide con il professionista nominato e, al momento della designazione, dovrà comunicare **l'accettazione dell'incarico** all' Organismo di Composizione della Crisi.

Il regolamento identifica i requisiti necessari per poter essere nominati

- **qualificazione professionale**
- **onorabilità**

Si ricorda che è a carico del responsabile della tenuta del registro degli organismi preposti alla gestione della crisi da sovra indebitamento, il compito di verificare la sussistenza dei requisiti di qualificazione professionale e l'esistenza dei requisiti di onorabilità dei gestori della crisi iscritti negli elenchi di cui alle sezioni A e B.

I requisiti di **qualificazione professionale** dei gestori delle crisi di sovra indebitamento iscritti negli elenchi delle Sezioni A e B, sono:

- il possesso della **laurea magistrale** (quinquennale), o di titolo di studio equipollente, **in materie economiche o giuridiche**. Questo requisito esclude i ragionieri commercialisti che però, ai sensi dell'art. 28 della Legge Fallimentare possono essere nominati curatori fallimentari e gestire, pertanto, una procedura più complessa;
- il possesso di una **specifica formazione acquisita mediante la partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario** (post laurea magistrale) istituito da una Università a norma dell'art. 16 del DPR n° 162 del 1982, di durata non inferiore a **duecento ore** nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e del sovra indebitamento, anche del consumatore, con insegnamenti in diritto civile e commerciale, diritto fallimentare e dell'esecuzione civile, economia aziendale, diritto tributario e previdenziale. Tali corsi possono essere istituiti anche dalle Camere di Commercio, dagli Ordini Professionali sopra citati e dai Segretariati sociali in convenzione con Università pubbliche o private;
- **lo svolgimento**, presso uno o più organismi per la composizione delle crisi, curatori fallimentari, commissari giudiziali, professionisti indipendenti ai sensi della Legge Fallimentare (Regio Decreto n° 267 del 1942), professionisti delegati per le operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari o nominati per svolgere i compiti e le funzioni dell'organismo di composizione o del liquidatore ai sensi del comma 9° dell'art. 15 della Legge 3/2012, **di un periodo di tirocinio**, anche in concomitanza col corso di cui alla lettera precedente, **di durata non inferiore a sei mesi** che abbia consentito l'acquisizione di competenze mediante la partecipazione alle fasi di elaborazione ed attestazione di accordi omologati dal Giudice di composizione delle crisi da sovra indebitamento, di accordi omologati di ristrutturazione dei debiti, di piani di concordati preventivi e di proposte di concordati fallimentari omologati, di verifica dei crediti e di accertamento del passivo, di amministrazione e di liquidazione dei beni;
- dell'acquisizione di uno **specifico aggiornamento biennale, di durata complessiva non inferiore a quaranta ore** sulle materie della crisi dell'impresa e del sovra indebitamento, anche del consumatore, acquisito presso uno degli Ordini Professionali sopra citati o presso un'Università pubblica o privata (comma 5° dell'art. 4 del Decreto del Ministero della Giustizia n° 202 del 2014).

Si stabilisce, inoltre, all'art. 4, comma 6, che per i professionisti appartenenti agli ordini professionali (avvocati, commercialisti e notai) la durata dei corsi indicati al precedente lettera b), è di quaranta ore; si lascia agli ordinamenti professionali la possibilità di individuare specifici casi di esenzione dall'applicazione delle disposizioni previste alle lettere precedenti b) e c), ovvero di fissare criteri di equipollenza tra i corsi di formazione e di aggiornamento biennale di cui al presente articolo, e i corsi di formazione professionale.

Ai medesimi professionisti – quindi per commercialisti, notai ed avvocati - non si applicano le disposizioni indicate nella precedente lettera c).

La norma più rilevante, per poter, da subito far partire l'operatività dei predetti organismi, è rinvenibile nell'art. 19 rubricato “ Disciplina transitoria” che prevede, per i tre anni successivi all'entrata in vigore del decreto, che gli appartenenti agli ordini professionali (commercialisti, avvocati e notai) siano esentati dall'applicazione delle disposizioni per l'aggiornamento biennale sopraindicato alla lettera d), nonché dalla formazione prevista dall'articolo 4, comma 6, del medesimo decreto. Tale esenzione è subordinata alla condizione che gli stessi professionisti documentino di essere stati nominati, in almeno quattro procedure, curatori fallimentari, commissari giudiziali, delegati alle operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero per svolgere i compiti e le funzioni dell'organismo o del liquidatore a norma dell'articolo 15 della legge. Ai fini del periodo precedente le nomine relative a differenti tipologie di procedure sono cumulabili e rilevano anche quelle precedenti all'entrata in vigore del decreto. Stando ad una prima lettura della disposizione, sembrerebbe che coloro che risultano già aver svolto un numero minimo di 4 procedure sopra indicate, antecedentemente all'entrata in vigore del decreto, possiedano, sin da subito, i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei gestori della crisi; mentre coloro che hanno ricevuto incarichi per le predette tipologie di procedure in numero inferiore a 4 avranno la possibilità di raggiungere il suddetto numero minimo da qui a 3 anni.

A completamento dei requisiti, inoltre, il responsabile della tenuta del registro presso il Ministero della Giustizia verificherà, altresì, il possesso da parte dei gestori dei requisiti di onorabilità dettagliatamente indicati all'art. 4, comma 8, del predetto decreto.

I requisiti di onorabilità dei gestori delle crisi di sovra indebitamento iscritti negli elenchi delle Sezioni A e B del registro, sono i seguenti (comma 8° dell'art. 4):

- non essere in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile, cioè essere interdetto, inabilitato, fallito o essere stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;
- non essere stati sottoposti a misure di prevenzione dall'Autorità Giudiziaria, ai sensi del Decreto Legislativo n° 159 del 2011;
- non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione previsti dall'art. 16 della Legge 3/2012 (trattati nell'ultimo paragrafo); alla reclusione non inferiore a un anno per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'economia pubblica o per un delitto in materia tributaria; alla reclusione non inferiore a due anni per qualunque delitto non colposo; se professionista, non avere riportato una sanzione disciplinare diversa dall'avvertimento.

La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del D.M. 202/2014, salvo quelli che citeremo tra poco, è presentata tramite dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.

Il possesso della polizza assicurativa è dimostrato mediante copia della stessa e quello dello svolgimento del tirocinio obbligatorio dei gestori delle crisi è provato da una attestazione di compiuto tirocinio emessa dall'organismo o dal professionista presso il quale è stato svolto (comma 9° dell'art. 4 del D.M. 202/2014).

È importante sottolineare che, come indicato dall'art. 11, comma 3, lett. a del DM 202/2014, il Gestore della crisi ha l'obbligo di sottoscrivere, per ciascun affare per il quale è designato, una **dichiarazione di indipendenza** che verrà portata a conoscenza del Tribunale, contestualmente al deposito della proposta elaborata ai sensi della L. 3/2012.

In particolare, il Gestore della crisi è considerato indipendente quando:

- non è legato al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione (di cui alla L. 3/2012) da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- possiede i requisiti previsti dall'art. 2399 del codice civile;

non ha prestato, negli ultimi 5 anni, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo.

Le funzioni del Gestore della crisi, previste dalla L. 3/2012, sono assai diverse e vengono scandite nei momenti principali della procedura, di seguito esposte.

Fase di presentazione della proposta, ai sensi della L. 3/2012

In questa fase il Gestore della crisi ha il compito di redigere un'**attestazione di fattibilità del piano**.

Qualora la proposta preveda che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca non vengano soddisfatti integralmente, il Gestore della crisi è tenuto a redigere una relazione nella quale sia previsto il pagamento in misura non inferiore a quello realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione. Tale relazione può essere prodotta autonomamente ovvero può rappresentare una parte dell'attestazione di fattibilità del piano da allegare alla proposta. Infine, nel caso di un Piano del Consumatore, il Gestore è tenuto a depositare una **relazione particolareggiata**, sviluppata ai sensi della L. 3/2012, ovvero contenente:

- l'indicazione della causa dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente tali obbligazioni;
- l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore ad adempiere le obbligazioni assunte;
- il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi 5 anni;
- l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

- il giudizio sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

Fase precedente e di approvazione della proposta da parte dei creditori, ai sensi della L. 3/2012 (fase non prevista per la procedura di Piano del Consumatore)

Secondo quanto previsto dalla L. 3/2012, dal momento del deposito della proposta è cura del Gestore della crisi **provvedere entro 3 giorni** a presentare la stessa all'agente di riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente.

Una volta ammessa la proposta il Giudice delegato, nello stesso decreto, fisserà i compiti del Gestore della crisi nell'ambito delle indicazioni di cui all'art. 10 della L. 3/2012.

Il Gestore sarà tenuto inoltre a comunicare a tutti i creditori la proposta e il decreto di ammissione.

In particolare, nel caso di Accordo, il Gestore è tenuto a redigere una breve relazione da depositarsi prima dell'udienza dei creditori sull'esito delle votazioni, allegando alla stessa i consensi e i dissensi ricevuti. Nella relazione il Gestore dà atto dei creditori ammessi al voto, dei votanti, dei non votanti e dei voti contrari pervenuti, indicando, in particolare, se è stato raggiunto il quorum del 60% previsto dall'art. 11 della L. 3/2012.

Se l'Accordo è raggiunto, l'O.C.C. trasmette a tutti i creditori la relazione allegando il testo dell'accordo stesso.

Nei 10 giorni successivi al ricevimento della relazione, i creditori potranno sollevare eventuali contestazioni, decorso tale termine, il Gestore trasmette al Giudice una relazione definitiva sulla fattibilità del piano.

Fase di omologazione della proposta, ai sensi della L. 3/2012

Il Giudice omologa l'accordo e l'O.C.C. è tenuto alla pubblicazione del decreto analogamente a quanto stabilito per l'ammissione.

Quest'ultimo, inoltre, **deve provvedere alla trascrizione del decreto di omologa presso i registri immobiliari in caso di immobili e presso gli uffici competenti in caso di beni mobili registrati**

In questa fase, il Gestore della crisi è tenuto ad **effettuare la pubblicità** presso il Registro delle imprese.

Fase di esecuzione della proposta o nella liquidazione, ai sensi della L. 3/2012

In sede di esecuzione dell'Accordo o del Piano del Consumatore, il Gestore della crisi dovrà risolvere eventuali difficoltà che insorgono e vigilare sull' esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità dell'adempimento.

Quando l'esecuzione dell'Accordo o del Piano del Consumatore diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, il Gestore della crisi dovrà coadiuvare il debitore o il consumatore nella modifica della proposta, ai sensi della L. 3/2012.